



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, che, all'articolo 1, comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

CONSIDERATO che l'articolo 17 del suddetto Regolamento (UE) 2021/241 prevede che “*Le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.*”;

TENUTO CONTO dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

CONSIDERATO che il principio di «*non arrecare un danno significativo*» (DNSH, “*Do no significant harm*”) è definito, ai sensi dell'articolo 2, punto 6), del Regolamento (UE) 2021/241, come segue: “*non*

sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852";

VISTO l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relative alle "*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*";

VISTO il decreto ministeriale 17 dicembre 2008 istitutivo del Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (SIAD), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2009, e successive modificazioni, che mira a costruire una base dati integrata a livello nazionale, incentrata sul singolo paziente, dalla quale rilevare informazioni in merito agli interventi sanitari e socio sanitari erogati da operatori afferenti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), nell'ambito dell'assistenza domiciliare;

CONSIDERATO che le informazioni rilevate dal SIAD sono le seguenti: caratteristiche anagrafiche dell'assistito; valutazione ovvero rivalutazione sociosanitaria dell'assistito e dei relativi bisogni assistenziali; dati relativi alla fase di erogazione; dati relativi alla sospensione della presa in carico; dati relativi alla dimissione dell'assistito;

RILEVATO che i dati del SIAD, trasmessi dalle regioni e province autonome, sono sottoposti a controlli di qualità e completezza attraverso funzionalità e reportistica disponibili nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), in quanto lo stesso conferimento dei dati è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005;

CONSIDERATO che l'assistenza domiciliare, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, è differenziata in livelli di intensità assistenziale crescente (dalle cure domiciliari

di livello base alle cure domiciliari a elevata intensità), cosiddetti "CIA - Coefficienti di Intensità Assistenziale", in relazione al numero di accessi (*proxy* della complessità);

CONSIDERATA l'implementazione all'interno della dashboard NSIS, alimentata dal flusso informativo SIAD, dell'indicatore relativo agli *"Assistiti over 65 trattati in ADI in rapporto alla popolazione anziana (per 100)" (5bis)*, che aggrega tutti i coefficienti di intensità assistenziale (CIA), dal CIA base alle cure palliative domiciliari;

TENUTO CONTO dell'evoluzione del flusso SIAD per la rilevazione di ulteriori informazioni sull'assistenza erogata in ambito domiciliare, inclusi i differenti livelli di assistenza a domicilio (ADI ordinaria e cure palliative domiciliari), per il raggiungimento dei target del PNRR relativi alla Missione 6, Componente 1, Investimento 1.2 *"Casa come primo luogo di cura e telemedicina"*, la cui adozione da parte delle regioni e delle province autonome avverrà con riferimento ai dati di attività a partire dall'anno 2023;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 7 agosto 2023 recante "Modifiche al decreto 17 dicembre 2008, recante: «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.220 del 20 settembre 2023;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante *"Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale di Riprese e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2021, n. 279 recante *"Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all' articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"* in particolare l'articolo 3, comma 3, laddove si prevede che *"Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l' art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, recante modifiche alla Tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

VISTA la rimodulazione del PNRR approvata con decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 8 dicembre 2023 che ha previsto per la Missione 6 la riallocazione delle risorse di alcune linee di investimento, assegnando in particolare per il sub-investimento M6C1I1.2.1 Assistenza domiciliare ulteriori 250 milioni di euro a fronte del raggiungimento di ulteriori 42.000 assistiti over 65 incrementali rispetto agli 800.000 previsti dal Target comunitario M6C1-6, per un totale di almeno 842.000 assistiti incrementali da rilevare nel 2026 nel flusso SIAD;

VISTO che il Target comunitario M6C1-6 rimodulato prevede il raggiungimento di almeno 842.000 assistiti incrementali entro la scadenza del 30 giugno 2026;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, con il quale, a fronte delle rimodulazioni del PNRR di cui alla citata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 dicembre 2023, sono state effettuate modifiche alla tabella A del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, in particolare in merito all'assegnazione delle risorse finanziarie previste per il sub-investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI)»;

VISTA la «Tabella A - PNRR - ITALIA QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI» allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, che prevede per il sub-investimento M6C1 1.2.1 «*Casa come primo luogo di cura (ADI)*» l'importo complessivo di euro 2.970.000.000,00;

VISTO l'articolo 6 dell'Accordo di collaborazione firmato digitalmente in data 31 dicembre 2021 tra il Ministero della salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas), che prevede che l'Agenas debba garantire il supporto tecnico operativo e il monitoraggio per l'intervento di investimento M6C1 1.2.1 «*Casa come primo luogo di cura (ADI)*»;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 gennaio 2023, concernente la ripartizione delle risorse riconducibili al sub-investimento M6 C1 - 1.2.1 «*Casa come primo luogo di cura (ADI)*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 6 marzo 2023;

TENUTO CONTO che la prevista erogazione alle regioni e alle province autonome delle risorse riferite alle annualità 2023, 2024, 2025, è subordinata al raggiungimento dei target intermedi indicati dall'Allegato 1, di cui al richiamato decreto interministeriale 23 gennaio 2023;

TENUTO CONTO dell'utilizzo delle «opzioni di costo semplificate» per l'intervento di investimento del PNRR M6 C1 1.2.1 «*Casa come primo luogo di cura (ADI)*» e, in particolare, ai fini dell'erogazione e della contabilizzazione delle risorse sulla base del raggiungimento degli obiettivi specifici, dell'utilizzo del costo unitario standard, ai sensi dell'articolo 53, par. 3, lettera a), del Regolamento 2021/1060, calcolato in euro 1.977,94 per ciascun assistito incrementale, per anno, con almeno una presa in carico (PIC) erogata nell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2023 concernente l'approvazione della «Metodologia per l'adozione di Opzioni di Costo Semplificate, per la contabilizzazione e rendicontazione delle spese», elaborata ai sensi degli articoli 52 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, come richiamato dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in riferimento all'investimento M6C1 1.2.1 «*Casa come primo luogo di cura - Assistenza domiciliare*»;

VISTO in particolare l'Allegato 1 del decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2023 con cui, tra l'altro, è chiarita la baseline rispetto alla quale verrà valutato lo stato di avanzamento nonché il conseguimento degli obiettivi intermedi e di quello finale previsti per l'investimento M6C1 1.2.1 «*Casa come primo luogo di cura - Assistenza domiciliare*». Precisamente, si considera «quale base dati di partenza, il numero di assistiti in Assistenza Domiciliare 2019, secondo l'indicatore 5 bis del sopracitato flusso SIAD», i cui valori per ciascuna

regione e provincia autonoma sono richiamati nell'Allegato medesimo e sommano complessivamente a n. 645.590 assistiti, pari al 4,66% di utenti over 65 trattati al 2019;

RILEVATO il conseguimento parziale degli obiettivi intermedi 2022 indicati dall'Allegato 1, di cui al richiamato decreto interministeriale 23 gennaio 2023, in parte dovuti anche alla mancata erogazione delle risorse a titolo di anticipazione nel 2022;

VISTA la nota del Ministero della salute prot. UMPNRR n. 716 del 17 marzo 2023, con la quale si forniscono indicazioni alle regioni e alle province autonome per il recupero del ritardo accumulato per l'attuazione dell'intervento rispetto al target nazionale previsto nel primo trimestre 2023 (T1 2023), in particolare attraverso la definizione di un Piano operativo da adottare con specifica delibera regionale/provinciale;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 24 novembre 2023 concernente "Modifiche al decreto 23 gennaio 2023, recante ripartizione delle risorse relative all'investimento M6C1 - 1.2.1. «Casa come primo luogo di cura (ADI)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

RITENUTO di provvedere alla ripartizione, per l'ultimo anno, degli ulteriori 42.000 assistiti over 65 incrementali proporzionalmente alla ripartizione degli assistiti incrementali PNRR di cui all'Allegato 1 del citato decreto interministeriale del 23 gennaio 2023 per un ammontare pari a euro 83.073.406, con conseguente modifica del medesimo Allegato 1;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante "Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33", con particolare riferimento agli articoli 9 e 29;

ACQUISITA l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del ~~XX XX XX~~;

DECRETA

Art. 1.

(Modifiche al decreto interministeriale 23 gennaio 2023)

1. Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 gennaio 2023, come modificato dal decreto del 24 novembre 2023 richiamato in premessa, è così modificato:

- a) all'articolo 1, comma 1, le parole "euro 2.720.000.000" sono sostituite con "euro 2.970.000.000".
- b) all'articolo 2, comma 1, le parole "Le risorse, di cui all'art. 1" sono sostituite con "Quota parte delle risorse, di cui all'art. 1, per un ammontare pari a euro 2.803.073.406".
- c) all'articolo 4, comma 4, le parole "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le risorse di cui al comma 2, come rideterminate a seguito dell'attuazione del comma 3, lettera a) e le risorse di cui al comma 3, lettera b)" sono sostituite con "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le risorse di cui al comma 2, come rideterminate a seguito dell'attuazione del comma 3, lettera a), le risorse di cui al comma 3, lettera b) e le risorse residue pari a euro 166.926.594 non oggetto del presente decreto".

d) l'allegato 1 di cui al Decreto Interministeriale 23 gennaio 2023 e ss. mm. ii. è sostituito con l'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.
(Disposizioni finali)

1. Restano fermi gli obiettivi previsti dall'Allegato 1, di cui al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 gennaio 2023, per le annualità di riferimento 2022, 2023, e 2024.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Allegato 1

Regione/PA	2022					2023					2024					2025					% pop. Over 65 Pic ADI/ Pop. Over 65 2025
	Risorse da (DL 34) - commi 1 e 5	Risorse da PNRR - Anticipazione	Incremento pz over 65 - DL34	Incremento pz over 65 - PNRR	Obiettivo: Incremento totale pz over 65	Risorse da (DL 34) - commi 1 e 5	Risorse da PNRR	Incremento pz over 65 - DL34	Incremento pz over 65 - PNRR	Obiettivo: Incremento totale pz over 65	Risorse da (DL 34) - commi 1 e 5	Risorse da PNRR	Incremento pz over 65 - DL34	Incremento pz over 65 - PNRR	Obiettivo: Incremento totale pz over 65	Risorse da (DL 34) - commi 1 e 5	Risorse da PNRR	Incremento pz over 65 - DL34	Incremento pz over 65 - PNRR	Obiettivo: Incremento totale pz over 65	
Piemonte	42.438.932	5.801.579	21.456	2.933	24.389	42.438.932	36.691.735	21.456	18.550	40.007	42.438.932	67.522.029	21.456	34.138	55.594	42.438.932	80.317.635	21.456	40.607	62.063	10,46%
Valle d'Aosta	1.655.352	293.164	837	148	985	1.655.352	1.854.096	837	937	1.774	1.655.352	3.412.009	837	1.725	2.562	1.655.352	4.058.587	837	2.052	2.889	9,94%
Lombardia	67.137.236	15.350.381	33.943	7.761	41.704	67.137.236	97.082.557	33.943	49.083	83.026	67.137.236	178.656.347	33.943	90.324	124.267	67.137.236	212.512.199	33.943	107.441	141.384	9,80%
PA Bolzano	6.703.131	1.094.721	3.389	553	3.942	6.703.131	6.923.496	3.389	3.500	6.889	6.703.131	12.740.976	3.389	6.442	9.830	6.703.131	15.155.425	3.389	7.662	11.051	9,95%
PA Trento	2.203.576	738.799	1.114	374	1.488	2.203.576	4.672.489	1.114	2.362	3.476	2.203.576	8.598.557	1.114	4.347	5.461	2.203.576	10.228.006	1.114	5.171	6.285	9,76%
Veneto	56.830.777	2.329.709	28.732	1.178	29.910	56.830.777	14.734.610	28.732	7.449	36.182	56.830.777	27.115.391	28.732	13.709	42.441	56.830.777	32.253.831	28.732	16.307	45.039	11,07%
Friuli Venezia Giulia	12.816.514	1.616.130	6.480	817	7.297	12.816.514	10.221.116	6.480	5.168	11.647	12.816.514	18.809.427	6.480	9.510	15.989	12.816.514	22.373.864	6.480	11.312	17.791	10,73%
Liguria	18.625.126	2.520.409	9.416	1.274	10.691	18.625.126	15.940.174	9.416	8.059	17.475	18.625.126	29.333.933	9.416	14.831	24.247	18.625.126	34.892.792	9.416	17.641	27.057	9,76%
Emilia Romagna	41.241.450	1.664.837	20.851	842	21.692	41.241.450	10.529.164	20.851	5.323	26.174	41.241.450	19.376.312	20.851	9.796	30.647	41.241.450	23.048.176	20.851	11.653	32.503	11,05%
Toscana	42.192.512	1.646.116	21.332	832	22.164	42.192.512	10.410.761	21.332	5.263	26.595	42.192.512	19.158.420	21.332	9.686	31.018	42.192.512	22.788.993	21.332	11.522	32.853	11,06%
Umbria	8.134.302	1.287.673	4.113	656	4.769	8.134.302	8.207.857	4.113	4.149	8.262	8.134.302	15.103.051	4.113	7.636	11.748	8.134.302	17.965.320	4.113	9.083	13.195	9,75%
Marche	15.079.316	2.327.066	7.624	1.177	8.800	15.079.316	14.717.391	7.624	7.441	15.065	15.079.316	27.083.705	7.624	13.693	21.317	15.079.316	32.216.140	7.624	16.288	23.911	9,77%
Lazio	39.721.218	12.036.381	20.082	6.085	26.167	39.721.218	76.123.363	20.082	38.486	58.568	39.721.218	140.086.149	20.082	70.874	90.906	39.721.218	166.632.851	20.082	64.246	104.328	9,91%
Abruzzo	9.187.691	2.310.024	4.645	1.168	5.813	9.187.691	14.609.608	4.645	7.386	12.031	9.187.691	26.885.357	4.645	13.593	18.238	9.187.691	31.980.204	4.645	16.168	20.814	10,73%
Molise	2.332.433	418.633	1.179	212	1.391	2.332.433	2.647.617	1.179	1.339	2.518	2.332.433	4.872.282	1.179	2.463	3.643	2.332.433	5.795.593	1.179	2.930	4.109	11,24%
Campania	40.240.424	9.865.733	20.345	4.988	25.332	40.240.424	62.395.230	20.345	31.546	51.890	40.240.424	114.822.929	20.345	58.052	78.396	40.240.424	136.582.184	20.345	69.053	89.397	9,89%
Puglia	33.459.360	7.907.457	16.916	3.998	20.914	33.459.360	50.810.237	16.916	25.284	42.200	33.459.360	92.031.424	16.916	46.529	63.445	33.459.360	109.471.626	16.916	55.346	72.263	9,89%
Basilicata	3.450.132	951.750	1.744	481	2.225	3.450.132	6.019.286	1.744	3.043	4.788	3.450.132	11.077.002	1.744	5.600	7.345	3.450.132	13.176.323	1.744	6.662	8.406	10,82%
Calabria	15.777.816	4.042.712	7.977	2.044	10.021	15.777.816	25.567.888	7.977	12.927	20.903	15.777.816	47.051.351	7.977	23.788	31.765	15.777.816	55.967.708	7.977	28.296	36.273	9,92%
Sicilia	27.464.863	7.892.112	13.886	3.990	17.876	27.464.863	49.913.184	13.886	25.235	39.121	27.464.863	91.892.822	13.886	46.439	60.324	27.464.863	109.259.179	13.886	55.239	69.125	10,64%
Sardegna	13.336.466	3.335.595	6.743	1.686	8.429	13.336.466	21.095.766	6.743	10.666	17.408	13.336.466	38.821.520	6.743	19.627	26.370	13.336.466	46.178.303	6.743	23.347	30.089	9,86%
ITALIA	500.028.624	85.441.860	252.803	43.397	296.000	500.028.624	540.366.828	252.803	273.197	526.000	500.028.624	994.418.980	252.803	502.751	755.554	500.028.624	1.182.854.539	252.803	598.024	850.827	10,3%

**Articolo 1
Risorse**

1. Le risorse riconducibili al sub-investimento M6 C1 - 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI)» sono determinate in euro 2.720.000.000.

**Articolo 2
Soggetti attuatori**

1. Le risorse, di cui all'art. 1, sono ripartite a favore delle regioni e delle province autonome in qualità di soggetti attuatori come indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Le regioni e province autonome, in quanto soggetti attuatori, richiedono il codice unico di progetto (CUP), accedendo alla sezione anagrafica - strumento attuativo del sistema CUP, per gli interventi sotto la voce: «PNRR M6C1I1.2.1 assistenza domiciliare».

**Articolo 4
Revoca dell'assegnazione delle risorse**

1. L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target dell'intervento oggetto del presente decreto, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, comporta la conseguente riduzione proporzionale delle risorse fino all'eventuale totale revoca del contributo

**Articolo 1
Risorse**

1. Le risorse riconducibili al sub-investimento M6 C1 - 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI)» sono determinate in euro **2.970.000.000**.

**Articolo 2
Soggetti attuatori**

1. **Quota parte delle risorse, di cui all'art. 1, per un ammontare pari ad € 2.803.073.406,00** sono ripartite a favore delle regioni e delle province autonome in qualità di soggetti attuatori come indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Le regioni e province autonome, in quanto soggetti attuatori, richiedono il codice unico di progetto (CUP), accedendo alla sezione anagrafica - strumento attuativo del sistema CUP, per gli interventi sotto la voce: «PNRR M6C1I1.2.1 assistenza domiciliare».

**Articolo 4
Revoca dell'assegnazione delle risorse**

1. L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target dell'intervento oggetto del presente decreto, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, comporta la conseguente riduzione proporzionale delle risorse fino all'eventuale totale revoca del contributo stesso, come stabilito dall'art. 8, comma 5 del decreto-legge 31 maggio

stesso, come stabilito dall'art. 8, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, punti da i a iii, anche in caso di inerzia o ritardo nella presentazione dei dati di monitoraggio di cui al comma 3 dell'art. 3, entro le scadenze previste, tali da non garantire il raggiungimento degli obiettivi annuali regionali/provinciali di cui al comma 2, punti da i a iii, dell'art. 3, le risorse non erogate restano nella disponibilità del Ministero della salute ai fini della valutazione finale di cui all'art. 3, comma 2, punto iv) (1).

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in occasione del monitoraggio degli obiettivi finali di cui all'art. 3, comma 2, punto iv):

a) in caso di esito positivo, avendo la regione o provincia autonoma garantito l'obiettivo finale di cui all'allegato 1 al presente decreto, il Ministero della salute eroga la quota di rimborso 2025 e, a sanatoria, le quote eventualmente non precedentemente erogate per inadempienza agli obiettivi intermedi nel limite del costo medio annuale per paziente incrementale preso in carico, rispetto alla base dati 2019 e ai pazienti incrementali annui di cui al d.l. n. 34 di cui all'allegato 1 al presente decreto, come rilevato dal monitoraggio dei relativi anni;

b) in caso di esito negativo, la quota di rimborso 2025 viene trattenuta dal Ministero della salute al pari delle quote non precedentemente

2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, punti da i a iii, anche in caso di inerzia o ritardo nella presentazione dei dati di monitoraggio di cui al comma 3 dell'art. 3, entro le scadenze previste, tali da non garantire il raggiungimento degli obiettivi annuali regionali/provinciali di cui al comma 2, punti da i a iii, dell'art. 3, le risorse non erogate restano nella disponibilità del Ministero della salute ai fini della valutazione finale di cui all'art. 3, comma 2, punto iv) (1).

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in occasione del monitoraggio degli obiettivi finali di cui all'art. 3, comma 2, punto iv):

a) in caso di esito positivo, avendo la regione o provincia autonoma garantito l'obiettivo finale di cui all'allegato 1 al presente decreto, il Ministero della salute eroga la quota di rimborso 2025 e, a sanatoria, le quote eventualmente non precedentemente erogate per inadempienza agli obiettivi intermedi nel limite del costo medio annuale per paziente incrementale preso in carico, rispetto alla base dati 2019 e ai pazienti incrementali annui di cui al d.l. n. 34 di cui all'allegato 1 al presente decreto, come rilevato dal monitoraggio dei relativi anni;

b) in caso di esito negativo, la quota di rimborso 2025 viene trattenuta dal Ministero della salute al pari delle quote non precedentemente

erogate per inadempienza agli obiettivi intermedi da parte della regione o provincia autonoma (2).

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le risorse di cui al comma 2, come rideterminate a seguito dell'attuazione del comma 3, lettera a) e le risorse di cui al comma 3, lettera b), sono riassegnate alle regioni e alle province autonome con successivo decreto del Ministero della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, all'esito delle positive verifiche, da parte della Commissione europea, del raggiungimento del Target comunitario M6C1-6(3).

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

erogate per inadempienza agli obiettivi intermedi da parte della regione o provincia autonoma (2).

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le risorse di cui al comma 2, come rideterminate a seguito dell'attuazione del comma 3, lettera a), le risorse di cui al comma 3, lettera b) e le risorse residue pari a euro 166.926.594 non oggetto del presente decreto, sono riassegnate alle regioni e alle province autonome con successivo decreto del Ministero della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, all'esito delle positive verifiche, da parte della Commissione europea, del raggiungimento del Target comunitario M6C1-6(3).

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L'allegato 1 di cui al Decreto Interministeriale 23 gennaio 2023 e ss. mm. ii. è sostituito con l'allegato 1 del presente decreto.